



Allegato A.

PROTOCOLLO D'INTESA quater

TRA

Provincia autonoma di Trento,

Cassa del Trentino S.p.A.

e

Banche, Intermediari finanziari e Confidi

aderenti

**per il contenimento degli effetti negativi
causati dal perdurare dell'emergenza
sanitaria COVID-19 e la promozione della
ripresa economica del Trentino**



PREMESSO CHE

- i. l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- ii. con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, in seguito prorogato, come da ultimo con Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, al 31 marzo 2022;
- iii. con vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state emanate una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale. Tali misure di contenimento del virus COVID-19 hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche e, in particolare, sulle piccole e medie imprese, determinando un importante calo di fatturato;
- iv. per fronteggiare tale situazione emergenziale, non solo sanitaria ma anche economica e finanziaria, è intervenuta la Commissione europea, la quale con propria Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha introdotto il regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework) prevedendo l'ammissione di misure temporanee di aiuto sotto forme diverse;
- v. a livello nazionale sono state adottate varie misure a sostegno dell'economia, per fronteggiare la situazione di crisi, che comprendono in particolare il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto cura Italia), il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto liquidità), il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34



(Decreto rilancio), il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto agosto), il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto ristori), il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto sostegni), il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto sostegni bis) e il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto sostegni ter);

- vi. a livello provinciale sono stati previsti una serie di interventi a favore delle attività economiche, volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e promuovere la ripresa economica del Trentino. In particolare, con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; l'art. 11 prevede la concessione di contributi provinciali in conto interessi a sostegno degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19 per durate fino a 24 mesi a fronte dell'attivazione di linee di credito perfezionate con banche / intermediari finanziari aderenti ad apposito Protocollo promosso e sottoscritto dalla Provincia autonoma di Trento;
- vii. la Provincia autonoma di Trento ("**Provincia**"), a seguito dei confronti avuti con il Coordinamento imprenditori e del Tavolo del Credito, ha approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 392 del 25 marzo 2020 e ss.mm.ii, lo schema di Protocollo per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino ("**Protocollo**"), nonché i relativi criteri attuativi per la concessione del contributi in conto interesse di cui all'art. 11 della LP 2/2020. Conseguentemente al mutato quadro di riferimento che ha ampliato alcune forme di intervento del Governo a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2278 del 22 dicembre 2020 è stato approvato un ulteriore schema di Protocollo per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino



- (“**Protocollo bis**”), nonché i relativi criteri attuativi per la concessione del contributi in conto interesse di cui all’art. 11 della LP 2/2020. A fronte delle ulteriori modifiche normative apportate al quadro normativo di riferimento, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1560 del 17 settembre 2021 è stato approvato lo schema di Protocollo per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell’emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino (“**Protocollo ter**”), nonché i relativi criteri attuativi per la concessione del contributi in conto interesse di cui all’art. 11 della LP 2/2020. La Provincia ha autorizzato una spesa complessiva pari ad Euro 4,5 milioni a copertura dei contributi in conto interessi previsti nell’ambito del Protocollo, del Protocollo bis e del Protocollo ter (“**Precedenti protocolli**”);
- viii. ai precedenti Protocolli hanno aderito, oltre Cassa del Trentino S.p.A., alcune banche e i Confidi presenti sul territorio; in data 1° aprile 2020 è stata messa a disposizione dalla Provincia la piattaforma informatica (“**Piattaforma**”) da utilizzare per la presentazione delle domande, per la gestione dell’iter istruttorio delle richieste di finanziamento, nonché per l’invio di informazioni di carattere rilevante;
- ix. preso atto che in data 18 novembre 2021 con Comunicazione della Commissione europea (2021/C 473/01) il regime Temporary Framework è stato modificato e prorogato fino al 30 giugno 2022 e che la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) ha apportato delle modifiche al funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, la Provincia - considerato il permanere dello stato di difficoltà dell’economia e in accordo con gli attori territoriali della catena del credito - ha ritenuto opportuno proseguire con le azioni di sostegno alla liquidità delle PMI del Trentino coerenti con la normativa tempo per tempo vigente, ai sensi della deliberazione n. ... del 4 marzo 2022;
- x. preso atto del recente trend dei mercati finanziari che evidenziano un



- significativo incremento di tassi di interesse rispetto ai Precedenti protocolli;
- xi. la Provincia ha quindi autorizzato la spesa di Euro 585.000 a copertura della misura di cui al citato provvedimento al fine di promuovere la concessione di ulteriori finanziamenti Ripresa Trentino;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,

CASSA DEL TRENTO S.P.A.,

BANCHE - INTERMEDIARI FINANZIARI - CONFIDI ADERENTI (“**PARTI**”)

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. SCOPO

Al fine di proseguire con l’azione di sostegno al credito in risposta al perdurare dell’emergenza COVID-19 sull’economia del Trentino la Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., le banche, gli intermediari finanziari, il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed i Confidi (“**Soggetti aderenti**”), concordano - ciascuno in ragione del proprio ambito di operatività - le misure e le modalità di intervento di seguito specificate per sostenere le attività produttive, nonché per promuovere la ripresa dell’economia locale e l’occupazione in Trentino (“**Protocollo quater**”).

2. BENEFICIARI

Le misure del Protocollo quater trovano applicazione a beneficio di operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA attiva - senza limitazione alcuna in ragione dell’ambito di operatività degli stessi - (“**Operatore economico**”) e:

- (i.) che abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del **24 marzo 2020** e che risultino operative alla data di richiesta delle Misure di cui al successivo art. 3; la sede legale o unità operativa presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la



- data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria;
- (ii.) che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nell'intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 (“**Periodo di osservazione**”);
 - (iii.) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate presso la Banca concedente come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari finanziari creditizi; sono altresì comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.

Nel solo caso di Operatori economici che al 24 marzo 2020 erano operanti da meno di un anno, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020. Nel caso in cui nel periodo di osservazione siano intervenute le predette operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria, i valori del periodo sono computati pro quota.

L'impatto negativo di cui al precedente sub. (ii.) è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- a. riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- b. riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- c. riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- d. riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

I soggetti aderenti, gli Operatori economici e gli altri soggetti che a vario titolo



intervengono nel processo continuano ad avvalersi - come già fatto in occasione dei precedenti Protocolli - della Piattaforma disponibile all'indirizzo <https://ripresatrentino.it/>.

L'inserimento della domanda in Piattaforma non esaurisce le attività che l'Operatore economico deve effettuare per ottenere la concessione di una misura, considerato che la normativa che regola i rapporti tra Banche, Confidi e Operatore economico richiede l'acquisizione da parte degli intermediari finanziari di documentazione specifica.

La domanda di attivazione della misura prevista dall'art. 4 ("**Plafond Ripresa Trentino**") - attraverso la Piattaforma ed elaborata secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile finalizzata all'attivazione - prevede la dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti sub. (i.) e sub (ii.); è rimessa alla banca / intermediario finanziario attivato la verifica circa il requisito di cui al sub (iii). Al ricorrere dei tre requisiti di cui sopra l'Operatore economico potrà beneficiare delle misure di cui al successivo art. 3 ("**Beneficiario**").

3. MISURE

Provincia e Soggetti aderenti convengono sulla opportunità / necessità di dare continuità agli interventi messi in campo con i Precedenti protocolli adottando i seguenti strumenti:

- i. attivazione di linee di finanziamento a favore dei Beneficiari;
- ii. supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici.

Entro 5 (cinque) giorni dalla adesione al Protocollo quater, Banche ed Intermediari finanziari informano gli Operatori Economici, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e/o pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di attivare le misure di cui al precedente comma anche nel corso del 2022 fino al termine del **30 giugno 2022**.

Trovano diretta ed automatica applicazione ai Beneficiari le misure di maggior favore



eventualmente introdotte dalla normativa nazionale rispetto a quelle del Protocollo quater (ad es. maggiori durate per rimborso finanziamenti, ecc.). Laddove l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI prevedesse vincoli, limitazioni o condizioni non disciplinati dal Protocollo quater, al fine di assicurare l'accesso ed il mantenimento della garanzia del citato Fondo gli stessi integreranno e completeranno il presente Protocollo. Le Banche pertanto potranno automaticamente applicare tali regole, senza necessità di preventivo assenso della Provincia e senza pregiudizio per i benefici acquisiti dagli Operatori economici in forza del presente Protocollo.

4. PLAFOND RIPRESA TRENTINO

Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti si impegnano a rendere disponibili ai Beneficiari che presentino regolare richiesta entro il 31 maggio 2022 linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso per i primi 24 mesi, per concorrere al fabbisogno (relativo a costi del personale, investimenti e/o capitale circolante con esclusione di debiti/contenziosi fiscali coerentemente alla regolamentazione del FCG applicabile) conseguente al prolungarsi dell'emergenza COVID-19 ("**Plafond Ripresa Trentino**"). Ferma restando in via esclusiva in capo a Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti la valutazione in merito all'opportunità o meno di accordare il finanziamento, gli stessi si impegnano a procedere con iter istruttorio prioritario e semplificato.

Plafond Ripresa Trentino "BANCHE 1" – Principali caratteristiche delle linee di finanziamento e della garanzia Confidi (i Beneficiari dovranno aderire ai Confidi):

- (i.) importo massimo: pari ad Euro 300.000, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni poste per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) del D.L. 23/2020, convertito dalla L. n. 40/2020, comprese le ultime modifiche introdotte dal DL 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021 e dalla L. 234/2021, e comunque, non superiore al **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato e depositato, ovvero dalla dichiarazione fiscale qualora l'operatore economico non sia tenuto



all'approvazione/deposito del bilancio ovvero da tutte le dichiarazioni LIPE delle operazioni attive dell'anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole;

- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 96 mesi (successivo sub. viii), e comunque coerentemente alla decisione che autorizza l'applicazione del Regime Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato;
- (iii.) oneri di istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (iv.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (v.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vi.) tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: **0,50%** interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
- (vii.) commissione per garanzia Confidi: nessuna commissione a carico dei Beneficiari (fatto salvo quanto previsto dalla lettera d. del presente articolo);
- (viii.) opzione di allungamento: alla scadenza dei 24 mesi, o direttamente al momento della stipula, le Parti potranno pattuire una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 6 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps. Il tasso finito non può essere comunque inferiore a zero.

Plafond Ripresa Trentino "BANCHE 2" - Per gli Operatori economici che per forma giuridica / specifica operatività non possono essere soci dei Confidi, si prevede la seguente tipologia di finanziamento di importo minore:

- (i.) importo massimo: pari ad Euro 30.000;
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 180 mesi (successivo sub. viii), che può essere pattuita tra Banca e Operatore Economico già con il contratto iniziale di concessione del finanziamento e comunque coerentemente



alla decisione che autorizza l'applicazione del Regime Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato;

- (iii.) garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti;
- (iv.) oneri istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (v.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (vi.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vii.) tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: **0,70%**, interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
- (viii.) opzione di allungamento: Banche ed Operatore economico potranno pattuire, anche al momento della stipula iniziale del mutuo, una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento decorrente dalla scadenza dei primi 24 mesi e con durata massima di 13 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 250 bps. Il tasso applicato al mutuatario non può comunque essere inferiore a zero.

Plafond Ripresa Trentino "BANCHE 2bis" – Per gli Operatori economici che hanno i requisiti per accedere ai finanziamenti previsti dall'art. 13, comma 1, lettera m) del D.L. n. 23/2020, come convertito dalla L. n. 40/2020, comprese le ultime modifiche introdotte dal DL 73/2021 come convertito dalla L. n. 106/2021 e dalla L. n. 234/2021, è prevista la possibilità di richiedere finanziamenti che abbiano tutte le caratteristiche contrattuali previste per il Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 ma assistiti anche dalla garanzia diretta dell'80% rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia PMI (fatto salvo quanto previsto dalla lettera d. del presente articolo).

Plafond Ripresa Trentino "BANCHE 3" – Principali caratteristiche delle linee di finanziamento e della garanzia Confidi (i Beneficiari dovranno aderire ai Confidi):

- (i.) importo minimo e massimo: pari, rispettivamente, ad Euro 300.001 / Euro 1.250.000, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni poste per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) del D.L. 23/2020, convertito dalla L. 40/2020, comprese le ultime modifiche introdotte dal DL 73/2021 come convertito dalla L. n. 106/2021 e dalla L. n. 234/2021 e, comunque, non



superiore al **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato e depositato, ovvero dalla dichiarazione fiscale qualora l'operatore economico non sia tenuto all'approvazione/deposito del bilancio ovvero da tutte le dichiarazioni LIPE delle operazioni attive dell'anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole;

- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 96 mesi (successivo sub. viii), che può essere pattuita tra Banca e Operatore Economico già con il contratto iniziale di concessione del finanziamento, e comunque coerentemente alla decisione che autorizza l'applicazione del Regime Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato;
- (iii.) oneri di istruttoria/costi: costo onnicomprensivo (comprese eventuali spese legali) non superiore ad Euro 4.000, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (iv.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (v.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vi.) tasso fisso annuo onnicomprensivo massimo: **0,95%**, interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
- (vii.) commissione per garanzia Confidi: nessuna commissione a carico dei Beneficiari (fatto salvo quanto previsto dalla lettera d. del presente articolo);
- (viii.) opzione di allungamento: Banche ed Operatore economico potranno pattuire, anche al momento della stipula iniziale del mutuo, una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento decorrente dalla scadenza dei primi 24 mesi e con durata massima di 6 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps.

Plafond Ripresa Trentino "FSTAA" – Di seguito le principali caratteristiche dei finanziamenti (mini-bond, *direct lending*, ecc.) del Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige, che potranno essere richiesti previa conferma circa disponibilità del relativo Plafond da parte di Finint:



- (i.) importo minimo e massimo: pari ad Euro 600.000 / 1.500.000 e comunque non superiore al **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato e depositato;
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 42 mesi (successivo sub. viii), che può essere pattuita tra FSTAA e Operatore Economico già con il contratto iniziale di concessione del finanziamento;
- (iii.) garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti con possibile intervento dei Confidi nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'operazione a condizioni da concordare, tenendo anche conto della gratuità dell'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI per i termini indicati dalla Legge;
- (iv.) oneri istruttoria/costi: costo onnicomprensivo (comprese eventuali spese legali) non superiore ad Euro 4.000, ad esclusione di oneri fiscali / tributari;
- (v.) oneri fiscali / tributari: opzione per imposta sostitutiva obbligatoria (pari allo 0,25% dell'importo erogato, da liquidare una tantum all'erogazione);
- (vi.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vii.) tasso fisso annuo onnicomprensivo massimo: **0,95%**, interessi corrisposti in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
- (viii.) opzione di allungamento: FSTAA ed Operatore economico potranno concordare una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento di 18 mesi a condizioni da concordare (complessivamente la durata massima è di 42 mesi); in tal caso, qualora il Fondo di Garanzia per le PMI non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

Per i finanziamenti concessi a valere su **tutte le Misure del Plafond Ripresa Trentino**:

- a. le Banche, limitatamente alla quota non coperta dalla Garanzia del Confidi ai sensi dell'art. 8, potranno chiedere all'Operatore economico una garanzia



- aggiuntiva, fermo restando che il limite complessivo delle garanzie non potrà eccedere il 100% del valore del finanziamento concesso;
- b. ogni Operatore economico può richiedere mediante la Piattaforma, in attuazione del Protocollo quater, un solo finanziamento assistito da contributo in conto interessi della PAT;
 - c. l'eventuale ottenimento di finanziamenti in attuazione dei Precedenti protocolli non preclude all'Operatore economico la possibilità di richiedere un ulteriore finanziamento ai sensi del Protocollo quater. Il limite massimo del nuovo finanziamento rimane quello definito nel presente paragrafo relativamente a ciascuna linea "Plafond Ripresa Trentino", fermo restando la positiva istruttoria della Banca aderente; su tali eventuali finanziamenti l'operatore economico sarà destinatario dei contributi provinciali in conto interessi di cui all'art. 6;
 - d. i Confidi - e limitatamente a "BANCHE 2bis" le Banche - una volta venuta meno l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI a costo zero potranno addebitare ai Beneficiari un costo non superiore alla commissione richiesta dal Fondo di Garanzia per le PMI.

5. DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL PLAFOND RIPRESA TRENINO

Le linee di finanziamento a valere sul Plafond Ripresa Trentino di cui al precedente art. 4 sono rese disponibili dai Soggetti aderenti al fine di concorrere al fabbisogno per l'emergenza COVID-19, sulla base delle sole destinazioni indicate nell'art. 4 in coerenza con quanto prevede il Fondo di Garanzia per le PMI. A tal fine si precisa che:

- i. non è ammesso l'utilizzo della linea di finanziamento ottenuta ai sensi del Protocollo quater per estinguere linee di credito o mutui in essere prima del 1° marzo 2020, in quanto non riconducibili all'emergenza che il Protocollo intende fronteggiare, né per estinguere le linee di finanziamento concesse ai sensi dei Precedenti protocolli. Per monitorare e vincolare il corretto utilizzo da parte dell'Operatore economico della linea di finanziamento concessa a valere sul Fondo Ripresa Trentino, le Banche provvedono ad accreditare



l'intero importo su apposito Conto dedicato senza oneri bancari (fatti salvi oneri fiscali/tributari), dal quale l'Operatore economico – sotto la propria responsabilità – potrà effettuare esclusivamente pagamenti relativi a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante con esclusione di debiti/contenziosi fiscali coerentemente alla regolamentazione del FCG applicabile. Le somme del Plafond Ripresa Trentino FSTAA saranno accreditate presso un conto intrattenuto dal Beneficiario con un banca di proprio riferimento; resta inteso che l'Operatore economico – sotto la propria responsabilità – potrà effettuare con le risorse del Plafond Ripresa Trentino FSTAA esclusivamente pagamenti relativi a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante con esclusione di debiti/contenziosi fiscali coerentemente alla regolamentazione del FCG applicabile;

- ii. una volta completato l'utilizzo delle somme derivanti dall'erogazione del prestito a valere sul Plafond Ripresa Trentino, viene meno la ragion d'essere del Conto dedicato di cui al precedente sub. ii. (verificare il corretto utilizzo delle somme) ed il conto potrà, quindi, essere estinto.

6. CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

I Beneficiari che attiveranno:

- linee di finanziamento con le Banche e gli Intermediari finanziari aderenti
- linee di finanziamento con il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige

riceveranno un contributo annuo in conto interessi dalla Provincia, determinato in ragione dei 24 mesi di durata dei finanziamenti. Tale contributo sarà liquidato, mediante bonifico bancario eseguito dalla Provincia sul conto corrente intrattenuto dal Beneficiario presso il soggetto finanziatore ovvero per il FSTAA sul conto corrente presso cui è stato accreditato il finanziamento e riportati nella comunicazione di avvenuta erogazione (rinvio a “**Procedura**”).

Il contributo provinciale coprirà gli interessi passivi corrisposti dagli Operatori Economici alle Banche / Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige per un importo pari a:



- Plafond Ripresa Trentino “BANCHE 1”: **massimo 0,50% annuo**, calcolato sull’importo mutuato (100% degli interessi passivi);
- Plafond Ripresa Trentino “BANCHE 2” e “BANCHE 2bis”: **massimo 0,70% annuo**, calcolato sull’importo mutuato (100% degli interessi passivi);
- Plafond Ripresa Trentino “BANCHE 3”: **massimo 0,45% annuo**, calcolato sull’importo mutuato (gli oneri connessi alla quota residua degli interessi passivi resteranno in capo al Beneficiario);
- Plafond Ripresa Trentino “FSTAA”: **massimo 0,45% annuo**, calcolato sull’importo mutuato (gli oneri connessi alla quota residua degli interessi passivi resteranno in capo al Beneficiario).

In ogni caso, il contributo in conto interessi della Provincia è limitato i.) agli interessi effettivamente dovuti dall’Operatore Economico nei limiti sopra indicati e ii.) ai primi 24 mesi a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

I contributi provinciali in conto interessi saranno concessi in regime Temporary Framework. Per le domande con concessione successiva al 30 giugno 2022 (o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea), verrà applicato il regime De minimis. Resta fermo che l’iter di concessione, nonché l’inquadramento giuridico dell’aiuto provinciale, sono strettamente connessi alle tempistiche tecniche legate all’iter istruttorio, in capo alle banche e agli enti di garanzia, finalizzato all’erogazione delle linee di finanziamento Ripresa Trentino.

A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d’azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante. Anche per quanto riguarda i finanziamenti Ripresa Trentino erogati a valere sul Protocollo quater, in tali casi banche e intermediari finanziari si impegnano a comunicare tempestivamente ad APIAE, tramite Piattaforma, tutte le informazioni e documenti necessari e rilevanti al fine di garantire la corretta corresponsione del contributo provinciale all’effettivo beneficiario.



Il contributo in conto interessi della Provincia a supporto dei finanziamenti concessi a valere dei Plafond “BANCHE 1”, “BANCHE 2”, “BANCHE 2bis” e “BANCHE 3” nonché del Plafond Ripresa Trentino “FSTAA” è limitato ad un periodo di 24 mesi, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche tecniche delle linee di finanziamento/strumenti finanziari offerti dai Soggetti aderenti agli Operatori economici per le finalità che si prefigge il presente Protocollo.

Per il periodo di 24 mesi assistito da contributo in conto interessi della Provincia il finanziamento non può essere estinto o decurtato anticipatamente (fatte salve le ipotesi di cessazione d’azienda che comporteranno altresì la revoca il contributo provinciale). In caso di esercizio dell’opzione per la rateizzazione successiva al 24° mese, l’Operatore economico ha facoltà di decurtare o estinguere il debito anticipatamente in qualsiasi momento, senza addebito di alcun onere e/o spesa.

7. PROCEDURA

Al fine di assicurare la massima celerità nell’attivazione delle misure del Protocollo quater, l’Operatore economico interessato dovrà presentare a Banca / Intermediario finanziario / FSTAA aderente, Provincia, e Confidi, apposita domanda attraverso la Piattaforma; nella stessa domanda, oltre ad indicare la Misura che intende attivare, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di cui ai sub. (i.) e (ii.) dell’art. 2.

La Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, al termine della propria istruttoria, comunica tramite Piattaforma al Confidi l’esito, positivo o negativo; per assicurare la massima celerità, può allegare alla comunicazione al Confidi una sintesi degli elementi essenziali dell’analisi. La Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, avuta comunicazione dell’approvazione dell’operazione da parte del Confidi, provvede all’erogazione delle risorse, dandone comunicazione alla Provincia (APIAE) attraverso la compilazione degli appositi campi all’interno della Piattaforma. Per la misura “Plafond Ripresa Trentino Banche 2 e Banche 2bis” la Banca effettua direttamente le sue valutazioni, senza intervento dei Confidi, e comunica - attraverso la compilazione degli appositi campi all’interno della Piattaforma - l’esito direttamente alla Provincia



(APIAE). In tale comunicazione, oltre all'avvenuta erogazione, si dovranno riportare le seguenti informazioni: (I) attestazione che l'operatore economico non risulti, al 31 dicembre 2019, classificato tra i debitori con crediti deteriorati; (II) importo del finanziamento e data di erogazione; (III) tasso fisso dell'operazione (nel limite massimo sopra riportato); (IV) ammontare degli interessi passivi; (V) tipologia di intervento del Confidi o, per i finanziamenti ove non è attivato l'intervento dei Confidi, eventuale forma di tutela richiesta dalla banca; (VI) coordinate bancarie (IBAN) del conto intestato o cointestato al Beneficiario ove accreditare il contributo in conto interessi. La Provincia procederà ad adottare il provvedimento di concessione del contributo in conto interessi la cui liquidazione - al netto degli oneri di legge - rimane subordinata allo svolgimento degli adempimenti di legge.

In seguito all'erogazione del finanziamento, la Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, continuerà ad avvalersi della Piattaforma per gestire in maniera più efficiente le comunicazioni con APIAE. In particolare, banche e intermediari finanziari si impegnano a comunicare tempestivamente le seguenti informazioni anche per quanto riguarda i finanziamenti Ripresa Trentino erogati a valere sul Protocollo quater:

- a. l'estinzione anticipata del finanziamento prima dei 24 mesi (a cui consegue la revoca del contributo provinciale);
- b. il mancato pagamento degli interessi nei primi 24 mesi del finanziamento (a cui consegue la revoca del contributo provinciale).

Banche e intermediari finanziari si impegnano a comunicare tempestivamente tramite Piattaforma le altre eventuali informazioni, come ad esempio l'indicazione dell'IBAN del conto corrente su cui versare il contributo provinciale al fine di garantire la correttezza del bonifico bancario.

La Provincia procederà a campione alla verifica delle dichiarazioni rese dagli Operatori economici a mezzo della Piattaforma, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il



Dirigente competente, o il responsabile del procedimento se delegato, adotta il provvedimento di decadenza dai benefici ottenuti ed inoltra la denuncia all'autorità giudiziaria. Dell'avvio del procedimento di decadenza dai benefici dovrà essere data comunicazione all'Operatore economico interessato, così come del provvedimento finale.

8. INTERVENTO DEI CONFIDI

In relazione alla Misura i. dell'art. 3 (attivazione di linee di finanziamento a favore dei Beneficiari), i Confidi, una volta completata positivamente l'istruttoria, si impegnano a fornire la garanzia nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'operazione al finanziamento concesso ai Beneficiari, nonché ad attivare l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI. A tali operazioni non sarà applicata alcuna commissione; una volta venuta meno l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI a costo zero, i Confidi potranno addebitare ai Beneficiari un costo non superiore alla commissione richiesta dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Per le operazioni a valere sul Plafond Ripresa Trentino al FSTAA potrà essere riconosciuta la garanzia nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'operazione a condizioni da concordare, tenuto anche conto della gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 18/2020.

In caso le parti convengano, alla scadenza delle linee di finanziamento a valere sul Plafond Ripresa Trentino, la rateizzazione del rimborso, il Confidi concederà la garanzia per tutta la durata del piano di ammortamento ad una commissione massima pari allo 0,5% dell'importo garantito; resta inteso che le commissioni massime del Confidi verranno azzerate qualora fosse disposta la gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI.

Al fine di assicurare la massima celerità, le Banche hanno la facoltà di adottare i propri provvedimenti di erogazione fin dal momento della comunicazione di avvenuta delibera di concessione della garanzia da parte del Confidi e quindi anche nelle more della comunicazione di accettazione dell'intervento da parte del Fondo Centrale di



Garanzia PMI, rimanendo efficace la garanzia del Confidi nel rispetto delle convenzioni in essere.

9. SUPPORTO E CONSULENZA GRATUITA

I Soggetti aderenti si impegnano a fornire supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici limitatamente alla preparazione di quanto necessario per le richieste di finanziamenti a valere sul Plafond Ripresa Trentino (precedente art. 4) e di attivazione della garanzia Confidi (precedente art. 8).

10. MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

Cassa del Trentino S.p.A. supporta la Provincia nella promozione del presente Protocollo, nel costante aggiornamento dell'elenco dei Soggetti aderenti da rendere disponibile anche sul sito internet istituzionale della Provincia, di Cassa del Trentino S.p.A. e dei competenti enti strumentali provinciali, nel monitoraggio degli effetti delle misure, nonché nell'analisi delle esigenze di adeguamento o integrazione del Protocollo quater.

11. ADESIONE AL PROTOCOLLO

Le banche, gli intermediari finanziari ed i Confidi che intendono aderire al Protocollo quater inviano alla Direzione Generale della Provincia autonoma di Trento segret.generale@pec.provincia.tn.it - e contestualmente a Cassa del Trentino S.p.A. cassadel trentino@legalmail.it - l'apposito modulo di adesione allegato. Le banche possono aderire anche per conto di eventuali Società Veicolo delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999 e s.m.i.. In caso di variazioni / integrazioni al Protocollo quater i Soggetti già aderenti saranno chiamati a confermare l'adesione inviando una PEC di presa visione ed accettazione; fino all'invio dell'adesione, rimarranno vigenti per i Soggetti aderenti le disposizioni della versione precedentemente approvata del Protocollo quater.

12. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

La Provincia individua l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale soggetto responsabile per la concessione dei contributi in



conto interessi di cui all'art. 11 della L.P. n. 2/2020, in attuazione del Protocollo quater. Le comunicazioni che - ai sensi del Protocollo quater - gli Operatori economici, nonché le Banche, gli Intermediari finanziari, il FSTAA ed i Confidi aderenti devono inviare alla Provincia / APIAE dovranno essere prioritariamente gestite mediante utilizzo della Piattaforma ovvero indirizzate alla seguente PEC: apiae@pec.provincia.tn.it.

13. DURATA DEL PROTOCOLLO

La possibilità di presentare domande di finanziamento a valere sul Protocollo quater cessa alle ore 17 del 31 maggio 2022, con facoltà per gli intermediari finanziari, se accolte, di darvi attuazione entro il 30 giugno 2022. Tale data rappresenta il termine ultimo per Banche, Fondo Strategico Trentino Alto Adige e intermediari finanziari per erogare i finanziamenti con contestuale registrazione a portale.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Protocollo ciascuna Parte dichiara e garantisce che tutti i dati personali relativi agli interessati (gli Operatori economici e gli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo) comunicati all'altra Parte sono raccolti e trattati nel pieno rispetto delle norme nazionali ed europee applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti agiscono come autonomi titolari del trattamento dei dati personali e si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché i dati personali degli interessati di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo quater, siano trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento del Protocollo medesimo, all'osservanza della legge o di qualsiasi provvedimento di qualsivoglia autorità, secondo quanto meglio specificato nelle rispettive "informative privacy" predisposte dalle Parti stesse.

Ciascuna Parte si impegna a fornire agli interessati adeguata ed esaustiva informativa sul trattamento dei dati personali, oggetto del presente Protocollo quater.

Per lo svolgimento delle attività di trattamento effettuate utilizzando la Piattaforma



disponibile sul sito <http://ripresatrentino.provincia.tn.it/>, ciascuna Parte, quale titolare del trattamento dei dati personali dei propri interessati, designa, con apposito atto, il fornitore incaricato di gestire la piattaforma informatica, quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Fermi gli obblighi di collaborazione tra le Parti ai fini della salvaguardia dei principi di sicurezza, esattezza, integrità e limitazione dei dati personali dei clienti nell'ambito delle attività di trattamento necessarie all'adempimento degli obblighi oggetto del presente Accordo, le Parti si terranno reciprocamente indenni e manlevati con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla Normativa Privacy.

15. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare come rigorosamente confidenziali tutte le informazioni e/o documenti scambiati con l'altra Parte nell'ambito delle trattative precedenti la sottoscrizione del Protocollo quater. La comunicazione di tali informazioni e/o documenti a terzi è consentita unicamente allo scopo di:

- (a) adempiere le obbligazioni previste dal Protocollo quater;
- (b) adempiere le obbligazioni espressamente previste dalla Legge, nonché da ordini di Autorità giudiziarie e/o amministrative;
- (c) soddisfare i requisiti organizzativi interni delle Parti, derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo quater.

Trento, 2022

Provincia autonoma di Trento

Il Presidente